

Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

L’Istituto superiore “Diana” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, in modo permanente o per periodi circoscritti, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine ci si prefigge di:

- creare un ambiente accogliente e di supporto;
- sostenere l’apprendimento attraverso un adattamento del curriculum;
- incrementare una partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione degli ostacoli che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale.

Destinatari

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
- alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010);
- alunni con svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e C.M. n°8/2013)

Definizione di Bisogno Educativo Speciale

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell’educazione e/o apprenditivo. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

MODALITA' D'INTERVENTO

L'istituto, nell'ottica del continuo miglioramento del proprio livello di inclusione, coordina tutti i percorsi per alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità, utilizzando dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring, potenziando il metodo di studio e attivando percorsi individualizzati e personalizzati.

1. ALUNNI CON DISABILITA'

L'istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, di tutto il personale docente, degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione e del personale Ata. Garantisce da anni l'inserimento di alunni diversamente abili, intendendo la scuola come comunità accogliente che integra e valorizza le differenti abilità.

Procedure di accoglienza

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell'alunno e i suoi genitori per formulare un progetto di inserimento.

Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l'alunno.

Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all'alunno, incontra i genitori all'inizio dell'anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione.

Linee di intervento

La chiave strategica dell'inserimento e dell'integrazione degli studenti diversamente abili è la costruzione di un percorso didattico individualizzato, il PEI (piano educativo individualizzato).

Nell'ambito del PEI redatto d'intesa tra scuola, famiglia e operatori socio-sanitari si tiene conto di due diverse possibilità offerte dalla normativa vigente:

- Nel caso in cui le difficoltà dell'alunno diversamente abile non siano tali da richiedere un percorso del tutto individualizzato e con obiettivi diversi da quelli curricolari, e quindi una programmazione differenziata, le strategie d'intervento consisteranno nell'adattamento delle modalità di insegnamento dei contenuti dei programmi delle singole discipline, adeguandole alle possibilità dell'alunno, nonché nell'uso di metodi e strumenti facilitanti l'apprendimento e adeguati al tipo di disabilità con l'eventuale effettuazione di verifiche equipollenti, se necessario. In tali casi alla fine del percorso di studi si dovrà valutare in modo oggettivo l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi didattici dell'indirizzo di studi frequentato comuni a tutti gli studenti;
- Per i soggetti la cui disabilità sia tale da non consentire un percorso coerente con gli obiettivi del curriculum dell'indirizzo di studi frequentato, si predispone un percorso educativo differenziato con un PEI che prevede obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e d'ordinamento. In tal caso l'alunno può essere ammesso alla classe successiva con l'attribuzione dei voti relativi al solo PEI e con riferimento, pertanto, agli obiettivi personalizzati in esso

contenuti. La famiglia dovrà essere preventivamente informata sulla valutazione differenziata e sulla scheda di valutazione verrà apposta la seguente annotazione: la presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 13 dell'O.M. n. 80 del 9.3.1995. Se non c'è formale assenso da parte della famiglia, l'alunno è valutato in base ai normali parametri.

Quando sia stata effettuata una programmazione differenziata, al termine del ciclo di studi verrà rilasciato un attestato di competenze e di credito formativo che potrà essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, ma non potrà essere rilasciato il titolo di studio, avente valore legale, previsto per il corso frequentato.

In ogni caso, al fine di facilitare l'obiettivo di un inserimento lavorativo quale presupposto essenziale per l'integrazione sociale e l'autonomia degli studenti diversamente abili, su richiesta della famiglia, la scuola, in raccordo con gli operatori socio-sanitari che seguono gli studenti diversamente abili, interagisce sia con gli enti locali che con imprese private e con altre agenzie formative e sociali operanti sul territorio per permettere agli alunni di alternare la frequenza scolastica con attività di stage e/o di formazione professionale. L'attività scolastica può diventare così propedeutica e complementare a quella lavorativa, finalizzata a rafforzare abilità e a far acquisire competenze.

Risorse educative

La rete di risorse necessarie per l'inserimento e l'integrazione degli alunni diversamente abili attinge ad ambiti diversi e non solo dalle fonti tradizionali:

- il preside, gli insegnanti tutti, gli alunni, gli operatori scolastici in genere, gli operatori socio-sanitari, gli enti locali, la famiglia, il personale convenzionato;
- spazi e materiali normalmente in dotazione all'Istituto, laboratori ed aule attrezzate con materiali didattici specifici, audiovisivi ed informatici, biblioteca, uscite guidate e visite didattiche.

Ad integrazione delle attività curricolari viene prevista la realizzazione di progetti condotti da personale specializzato, volti sia a sollecitare le competenze comunicative e quindi l'integrazione (arte e musicoterapia), sia a sviluppare conoscenze e tecniche particolari, relative ai diversi indirizzi di studio.

2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- Alunni con DSA (Legge 170 dell'8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio. I consigli che accolgono alunni con DSA, opportunamente informati ad inizio anno sulle problematiche d'apprendimento relative agli alunni inseriti nella classe, utilizzeranno nello svolgimento dell'attività didattica e di valutazione modalità e strumenti compensativi e dispensativi ritenuti

idonei dai singoli docenti in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente e si atterranno a quanto di seguito indicato.

In caso di inserimento nelle classi di alunni con DSA diagnosticato si procederà seguendo queste fasi:

- incontro con i genitori e, se possibile con gli specialisti che eventualmente seguono l'alunno, del Coordinatore di classe e nei casi più gravi dell'intero Consiglio di classe al fine di delineare il funzionamento delle abilità strumentali dell'alunno (lettura, scrittura, calcolo) e le caratteristiche del suo processo di apprendimento, nonché dell'accettazione o meno da parte dell'alunno di misure dispensative e di strumenti compensativi;
- valutazione dei docenti del livello di consapevolezza che l'alunno ha del proprio modo di apprendere e delle proprie difficoltà;
- ricerca in sede di Consiglio di classe delle strategie e degli strumenti didattico-metodologici più adeguati;
- individuazione da parte del Consiglio di classe di eventuali misure dispensative e di strumenti compensativi.

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA è gestito dal coordinatore di classe. Tale processo trova sintesi nella redazione di un PdP (Piano Didattico Personalizzato) che potrà essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. Il consenso della famiglia potrà essere revocato in qualsiasi momento, purché ciò avvenga in modo esplicito e per iscritto.

- Alunni con altri disturbi evolutivi specifici

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve

Individuazione

Il Consiglio di classe prende in esame la eventuale documentazione clinica presentata dalla famiglia ovvero, qualora nel percorso scolastico di un alunno ravvisi difficoltà che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, ne informa la famiglia.

Il Consiglio di classe sulla base di ben fondate considerazioni pedagogico-didattiche predispone i necessari interventi di inclusione e, in collaborazione con la famiglia procede alla redazione di un PDP nel quale possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progetti o strategie didattico-educative calibrate sui livelli attesi per le competenze in uscita. In ogni fase il coordinatore di classe può avvalersi della consulenza del GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione).

Il PDP si potrà attivare solo con il consenso scritto della famiglia; tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, purché ciò avvenga in modo esplicito e per iscritto.

3. ALUNNI CON SVANTAGGIO

□ Alunni con svantaggio socio-economico e culturale

Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.

I criteri da seguire per l'individuazione di questa categoria di alunni, sono i seguenti:

- segnalazione da parte della famiglia
- segnalazione da parte dei servizi sociali
- segnalazione da parte delle autorità di Polizia
- segnalazione da parte dei docenti della classe sulla base di episodi documentati e sistematici, relativi ai diversi bisogni espressi.

Per quanto concerne quest'ultimo punto, è indispensabile che il Consiglio di classe, nella sua autonomia, individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure una interpretazione legata a letture individuali.

A mero titolo esemplificativo, di seguito, si riportano possibili indicatori per la rilevazione dello svantaggio:

- svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito, ISEE, assenza di libri di testo e materiali didattici);
- svantaggio linguistico (alunni nati all'estero, adottati; alunni che parlano Italiano solo a scuola);
- svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno compiti, non hanno materiale didattico/sportivo, alunni con genitori problematici: non seguiti dalla famiglia, con genitori poco presenti/ depressi/ divorziandi/ divorziati/ separati).

□ Alunni con svantaggio linguistico e culturale

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento in particolare a tutto quanto previsto dalle Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri " del 19.2.2014. "Con il termine "accoglienza" ci si riferisce all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell' alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.

L'iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, un importante momento per effettuare una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative dei propri figli.

Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 45 del DPR n. 349/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia. Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono frequentare le prime classi della scuola secondaria di secondo grado, le iscrizioni

vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, residenza). Il modulo di iscrizione, che ora è online, viene poi modificato e integrato dalle singole scuole, in modo che ciascuna famiglia possa esprimere le proprie scelte in merito alla richiesta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi previsti sulla base del POF e delle risorse umane e strumentali disponibili.

A partire dalle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2013/2014 presso scuole statali, le procedure da seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola prescelta. Per agevolare le famiglie, il Ministero ha provveduto a tradurre in inglese tutte le informazioni utili per la compilazione delle domande di iscrizione e procederà a breve alla traduzione dei testi anche in altre lingue.

Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per ottenere il necessario supporto, perché l'iscrizione online non deve mai essere fattore che impedisce il diritto allo studio.

Se la famiglia del minore straniero è in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo caso, però, l'iscrizione scolastica, che corrisponde a un diritto di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore né per i suoi genitori.

Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel Paese d'origine.

Anche in questo caso, lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998).

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, sia online che in corso d'anno, la segreteria scolastica richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti. È da tenere presente, comunque, che l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza).

Il permesso di soggiorno viene rilasciato a uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, direttamente all'alunno straniero se li ha già compiuti. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura attestante la richiesta.

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge.

La scuola è tenuta ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione ed eseguano gli opportuni interventi sanitari, se necessari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non voler provvedere, tale decisione deve essere comunicata alla ASL di competenza.

La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni, ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In tal caso, il dirigente scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.

Per favorire e agevolare uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e garantire in particolare un'inclusione efficace degli alunni stranieri, è necessario programmare, in anticipo rispetto al momento delle iscrizioni, il flusso delle domande, realizzando azioni mirate, in cui siano coinvolti gli Uffici Scolastici Regionali, gli Enti Locali e le istituzioni scolastiche. A tal fine, la circolare ministeriale n. 2/2010, ha previsto di fissare dei limiti massimi di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, soprattutto se con ridotta conoscenza della lingua italiana. Essa prevede che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non possa superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti, al fine di realizzare una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti dello stesso territorio. Il limite del 30% può comunque essere innalzato, con determinazione del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, qualora gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche (è questo il caso degli alunni stranieri nati in Italia o che hanno compiuto in scuole italiane il loro percorso scolastico). Lo stesso limite del 30% può essere ulteriormente ridotto, con motivato provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, in presenza di alunni stranieri con una inadeguata padronanza della lingua italiana o comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari livelli di complessità.

Il momento dell'accoglienza e del primo inserimento risulta fondamentale per un corretto processo d'integrazione, perché in questa fase si pongono le basi per un percorso scolastico positivo.

Così, oltre alle informazioni sull'alunno e agli aspetti organizzativi e amministrativi, assume una notevole importanza la relazione con le famiglie degli alunni. È infatti necessario da parte della scuola instaurare un rapporto di ascolto con la famiglia per comprenderne le specifiche condizioni ed esigenze.

Accogliere la famiglia ed accompagnarla ad una graduale integrazione corrisponde a coinvolgerla e renderla partecipe delle iniziative e delle attività della scuola, condividendo un progetto pedagogico che valorizzi le specificità dell'alunno. In questo percorso la scuola può avvalersi di mediatori culturali o interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola. L'esperienza insegna che è utile la creazione di un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l'organizzazione della scuola e le

diverse opzioni educative, contenente il calendario degli incontri scuola-famiglia ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze, ecc.

Per un corretto inserimento degli alunni sono, altresì, importanti le associazioni di genitori.

In questo contesto, infatti, lo scambio vicendevole di esperienze e suggerimenti tra le famiglie, una a supporto dell'altra, può fornire un positivo contributo all'integrazione dell'intero gruppo familiare (vedi il documento MIUR: Linee di indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" del 22 novembre 2012).

Il coinvolgimento delle famiglie e l'informazione in diverse lingue sul funzionamento e sull'articolazione del sistema di istruzione, sugli obiettivi di apprendimento attesi, sull'organizzazione, sulla valutazione e sulle diverse attività delle scuole è di importanza cruciale.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n.122/2009. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento:

-diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva, sulla base di criteri definiti dal Collegio dei docenti;

-assegnazione di voti espressi in decimi per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne che per la scuola primaria, dove tale voto è sostituito da un giudizio);

-ammissione alla classe successiva o all' esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;

-rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria, secondaria di primo grado e dell' obbligo di istruzione;

-attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 o presenta altre difficoltà ricomprese nella recente Direttiva sui bisogni educativi speciali emanata il 27 dicembre 2012.

Nella sua accezione formativa, la valutazione degli alunni stranieri, soprattutto di quelli di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione e di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti.

È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

La già ricordata direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano e specificano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italofoni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le

strategie di intervento personalizzato programmate. In proposito si ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013).

Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina. Non deve tuttavia costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della cittadinanza italiana.

Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale

e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.